

IL DIRETTORE

VISTO	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento";
VISTO	lo Statuto dell'Università di Genova;;
VISTO	il D.R. n. 5434 del 23 dicembre 2025 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio
VISTA	la richiesta pervenuta dal Corso di Studi in Biotecnologie, nella delibera di Consiglio di Corso di Studio del 10 febbraio 2026, per il conferimento di attività di supporto alla didattica, Il semestre a.a.2025/2026;
VISTO	il verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 26 febbraio 2026 che ha deliberato in merito alle richieste di conferimento di attività di supporto alla didattica presentate;
SENTITO	Il Dipartimento di afferenza del SSD CHIM/06, attività di supporto alla didattica messa a bando
ACCERTATA	la disponibilità, a bilancio del Dipartimento, della somma comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;

EMANA AVVISO DI SELEZIONE n. 1/2026

per l'affidamento di **attività di supporto alla didattica** mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso per l'a.a. 2025-2026

Art. 1 – Attività di supporto alla didattica oggetto dell'avviso di selezione

È indetta una selezione comparativa pubblica per titoli finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alla didattica nell'ambito dell'insegnamento/modulo curriculare come specificato [nell'allegato A](#), da considerare parte integrante del presente avviso.

Art. 2 – Requisiti dei candidati

- 1) I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, e di seguito riportati:
 - a) soggetti in possesso di un titolo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, specializzazione non medica, master di II livello;
 - b) laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova;
 - c) iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione non mediche
-



- d) soggetti iscritti ad ordini professionali;
- e) insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie;
- f) laureati dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche;
- g) laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni;
- h) ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché quelli di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni.

- 2) I candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) e c) non possono svolgere attività di supporto alla didattica per più di tre anni.
- 3) I singoli candidati non possono svolgere più di novanta ore per anno accademico di attività di supporto alla didattica.
- 4) Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 5) Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://incarichi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo comma 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del settimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.



Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico/e-mail, l'eventuale Amministrazione di appartenenza.

Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- un curriculum dell'attività scientifica e/o professionale in formato europeo e idoneo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 33/2013;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno;
- ogni altro titolo o documento che ritenga utile alla valutazione.¹

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Art. 4 – Selezione dei candidati

Il Dipartimento dopo la chiusura del bando nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre docenti e un membro supplente, di cui almeno uno del Dipartimento a cui il s.s.d. dell'attività di collaborazione è attribuito.

La Commissione opera la valutazione dei candidati sulla base della loro qualificazione scientifica e tenendo conto del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni con riferimento del s.s.d. inerente all'attività di supporto alla didattica da svolgere.

Alla conclusione della valutazione comparativa la Commissione redige il verbale nel quale darà conto delle operazioni compiute e della valutazione finale attribuita ai singoli candidati sulla base dei punteggi stabiliti dalla stessa commissione.

- a) Nel caso di parità di punteggio tra i candidati, il vincitore sarà il candidato di età anagrafica inferiore.
- b) Il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento del contratto al vincitore della selezione.
- c) Il nominativo del vincitore sarà pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ateneo.

Art. 5 – Pagamento

1. Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione.
2. Il pagamento è effettuato dall'Università di Genova su fondi del bilancio del Dipartimento o su budget a tale scopo indicato in contratto.

Art. 6 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo.
2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di selezione, di riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, prima dell'espletamento della stessa, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o rivendicare diritti o pretese di sorta.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – /General Data Protection Regulation/) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
-



2. I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Art. 8 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

^{1 1} In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). **Non devono formare oggetto di pubblicazione** i dati sensibili quali i recapiti personali, il codice fiscale degli interessati, la firma autografa, ecc., ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Guido Ferlazzo

Responsabile del procedimento:

Nominativo del Responsabile amministrativo o del RUD/RD
Enrico Zeraschi
Mail: enrico.zeraschi@unige.it

Per informazioni:

mail: didattica.dimes@unige.it

Dipartimento di Medicina Sperimentale
Via Alberti L. B. 2, 16132 Genova
dimes.unige.it
P. IVA 00754150100
dimes@unige.it

